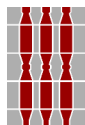


AVVISO ESPLORATIVO PER L'INDIVIDUAZIONE DI EMITTENTI RADIOFONICHE PER LA TRASMISSIONE DI PROGRAMMI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE SULL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA – TRIENNIO 2025 – 2027.

PREMESSO che:

- la legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), e in particolare l'articolo 1, comma 5, prevede che le attività di informazione e comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni sono finalizzate, tra l'altro, ad illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, ad illustrare le attività istituzionali ed il loro funzionamento, a promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;
- ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), *“la Regione, anche al fine di rendere effettiva la partecipazione e la comunicazione, garantisce la più ampia informazione sull'attività dei propri organi e uffici, degli enti e degli organismi da essa dipendenti, controllati o partecipati, la pubblicità degli atti e il diritto di accesso, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge”*;
- ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di comunicazione), sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale, quelle poste in essere dalla Regione, in Italia e all'estero, volte, tra l'altro, a conseguire l'informazione ai mezzi di comunicazione, quali la stampa quotidiana e periodica, il sistema editoriale, le agenzie d'informazione, l'emittenza radiofonica e televisiva locale, nazionale e internazionale;
- ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. n. 3/2000 l'attività di informazione e comunicazione è finalizzata, tra l'altro, ad illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, dell'organizzazione, dell'attività ed il funzionamento della Regione, a favorire la conoscenza e l'accesso dei cittadini all'informazione dell'Ente ed ai suoi servizi, a promuovere conoscenze allargate e approfondite di temi di rilevante interesse pubblico e sociale ed a promuovere l'immagine dell'Umbria in Italia e nel mondo con ogni possibile mezzo pubblicitario;
- ai sensi del comma 3 dello stesso articolo di cui al punto precedente, l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria definisce le modalità e gli strumenti tecnici idonei ad assicurare tempestivamente la più ampia diffusione delle notizie attraverso i mezzi d'informazione, avvalendosi anche delle emittenti e delle testate pubbliche e private d'informazione locale che operano in Umbria;
- secondo quanto prescritto dagli articoli 3 e 4 della l.r. n. 3/2000, le attività di informazione e comunicazione istituzionale sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi, e si realizzano attraverso le apposite strutture dell'Assemblea legislativa;
- la materia dei servizi di media audiovisivi o radiofonici è esclusa dall'applicabilità del Codice dei contratti pubblici (articolo 56, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici);
- l'Ufficio di Presidenza autorizza l'utilizzo dello strumento delle convenzioni con le emittenti radiofoniche al fine di rendere effettiva la partecipazione e la comunicazione, attraverso la messa in onda da parte delle emittenti di programmi di informazione e comunicazione istituzionale realizzati dall'Ufficio Stampa dell'Assemblea legislativa;



- le convenzioni in essere sono scadute il 30 giugno 2024.

1. SCOPO DELL'AVVISO E OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il presente avviso esplorativo ha lo scopo di individuare emittenti radiofoniche interessate alla stipulazione di convenzioni per la messa in onda di programmi di informazione e comunicazione sull'attività istituzionale della Assemblea legislativa realizzati dall'Ufficio Stampa dell'ente.

I programmi oggetto di convenzione sono:

1. "TeleCRU": notiziario dell'Assemblea Legislativa finalizzato a dare un servizio d'informazione e di comunicazione sempre più aperto alle esigenze della comunità regionale e delle altre istituzioni umbre. Vengono trasmessi servizi riguardanti le varie attività istituzionali (Sedute d'Aula, Commissioni, Conferenze stampa ed altro). È anche una delle prime esperienze regionali di un servizio istituzionale, interamente gestito all'interno dell'ente con risorse tecnologiche e professionali autonome. Le trasmissioni del notiziario sono settimanali e, senza scadenze fisse, vengono realizzati degli speciali che approfondiscono temi di attualità sociale, politica, istituzionale, economica e culturale - durata massima 30 minuti;
2. "Il Punto": programma di approfondimento settimanale che propone un confronto a due voci tra maggioranza e opposizione su temi di interesse generale. La trasmissione è registrata e montata negli studi del Centro video da tecnici e operatori dell'Assemblea legislativa della Regione Umbria – durata massima 30 minuti;
3. "Question time": registrazione della seduta dell'Assemblea legislativa dedicata alle risposte fornite dagli assessori alle interrogazioni a risposta immediata inoltrate dai consiglieri regionali ed incentrate su fatti ed eventi specifici - è suddiviso in parti di massimo 30 minuti ciascuna;
4. altri programmi di informazione o comunicazione istituzionale: durata massima 30 minuti.

Ferma restando la durata massima dei programmi (30 minuti), l'Assemblea legislativa si riserva la facoltà di variare sia il format che il titolo dei tre programmi di cui ai punti 1, 2, 3.

I programmi "TeleCru" e "Il Punto" dovranno essere messi in onda, in prima e in replica, nei giorni e negli orari stabiliti in convenzione e comunque all'interno delle fasce orarie 10-13 e 17-19.

Gli spazi di TeleCru e de Il Punto saranno coperti (totalmente o parzialmente) dalle eventuali sedute d'aula dedicate al Question time.

Gli altri programmi di cui al punto 4) dovranno essere messi in onda nei giorni e negli orari di volta in volta concordati con l'Assemblea legislativa.

Il numero di messe in onda, in prima e in replica, per ogni emittente è stimato in 176 (88 in prima e 88 in replica) all'anno.

Le emittenti potranno inserire repliche delle trasmissioni nella loro programmazione senza vincoli di giorno e orario di messa in onda.

Ogni singolo programma messo in onda non potrà essere interrotto più di una volta con messaggi pubblicitari.

La convenzione avrà durata di tre anni.

2. REQUISITI PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Possono manifestare interesse alla stipulazione della convenzione le emittenti radiofoniche che:

- a) **siano regolarmente iscritte al 'Roc'** (Registro unico degli operatori di comunicazione);
- b) **abbiano sede legale e/o sede operativa nella Regione Umbria;**
- c) **non siano incorse in uno dei motivi di cui sotto:**

1. non abbiano riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per uno dei seguenti reati:



a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

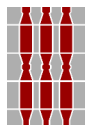
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Non sussista una causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

3. Non siano state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. La presente disposizione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

4. Non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

5. Non siano state soggette alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.



A seguito di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese, verranno individuate le emittenti a cui proporre la stipula delle convenzioni.

La presentazione della manifestazione di interesse non attribuisce diritto per l'emittente alla stipulazione della convenzione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dare seguito al presente avviso, per motivi di opportunità e convenienza, senza che i soggetti che hanno manifestato interesse abbiano nulla a pretendere.

3. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO e CONTROLLI

Ad ogni emittente sottoscrittrice della convenzione verrà corrisposto annualmente, con cadenza semestrale posticipata, un importo calcolato secondo i seguenti parametri:

PARAMETRO	PUNTEGGIO
1) Numero dei dipendenti giornalisti (professionisti, pubblicisti e praticanti) con contratti a tempo determinato o indeterminato, in regola con il versamento dei contributi previdenziali al 31 dicembre 2023	40 Pt.
2) Numero dei dipendenti non giornalisti con contratti a tempo determinato o indeterminato, in regola con il versamento dei contributi previdenziali al 31 dicembre 2023	30 Pt.
3) Copertura territoriale: - regionale - provinciale - comunale	30 Pt. 20 Pt. 10 Pt.

Il punteggio verrà attribuito in base alla seguente formula:

$$\text{Punt.}(i) = \frac{\text{Par.}(i) \times \text{Punt.}(\text{max})}{\text{Par.}(\text{mi})}$$

dove:

- Punt. (i) è il punteggio della i-esima emittente;
- Punt.(max) è il punteggio massimo attribuibile;
- Par. (i) è il parametro della i-esima emittente;
- Par. (mi) è il parametro della migliore emittente.

I punteggi ottenuti, arrotondati al numero intero corrispondente (in difetto per decimali tra 0,0 e 0,04 e in eccesso per decimali da 0,5 a 0,9) verranno raggruppati in 3 fasce cui corrisponderanno i seguenti importi massimi:

FASCIA	IMPORTO MAX
da 76 a 100 PUNTI	7.500 € IVA inclusa
Da 51 a 75 PUNTI	4.500 € IVA inclusa
da 26 a 50 PUNTI	3.000 € IVA inclusa
Inferiore a 25 PUNTI	0 €



L'importo verrà calcolato in base al numero di emittenti locali che ne avranno fatto domanda e comunque non potrà essere superiore a quello massimo di cui sopra; ove venga superato lo stanziamento complessivo destinato previsto in bilancio, la quota spettante sarà proporzionalmente ricalcolata.

L'importo verrà corrisposto dietro presentazione di fattura semestrale posticipata, da emettere nei 30 giorni successivi al periodo considerato, riportante il palinsesto dell'emittente con giorni e orari di messa in onda in prima e in replica dei programmi oggetto di convenzione nel periodo di riferimento della fattura. Il contratto avrà esecuzione a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione..

Nel caso in cui dovesse essere riscontrata la mancata messa in onda dei programmi oggetto di convenzione per una percentuale uguale o superiore al 10% di quanto pattuito, l'importo dovuto verrà ridotto proporzionalmente sulla base della percentuale di inadempienza, ed imputato nella fattura del semestre successivo a quello della rilevazione.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La manifestazione di interesse alla stipulazione della convenzione dovrà essere redatta in lingua italiana sulla base del modello predisposto da questa amministrazione ed allegato al presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonea procura, e corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.

La manifestazione di interesse **dovrà pervenire, a pena di esclusione, a mezzo PEC all'indirizzo cons.reg.umbria@arubapec.it, entro e non oltre le ore 18,00 del giorno 07/01/2025.**

L'oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura: **"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA TRASMISSIONE DI PROGRAMMI RADIOFONICI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA – TRIENNIO 2025 - 2027".**

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati raccolti, si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mm.ii. - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, per le finalità unicamente connesse al presente avviso.

Per l'informativa completa si rimanda all'allegato al presente avviso.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'ammissione alla presente procedura e della valutazione dei requisiti richiesti, pena l'esclusione.

I candidati, in qualità di interessati, godono dei diritti di cui agli artt. 12 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016.

6. PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso rimane pubblicato a partire dal **13/12/2024 fino al 07/01/2025**, sul profilo del committente www.consiglio.regione.umbria.it.

Per chiarimenti contattare il Servizio Risorse e Sistema Informativo - Sezione Bilancio, Ragioneria e Provveditorato

- Dott. Luca Dottorini (Responsabile Sezione) – luca.dottorini@alumbria.it

- Dott.ssa Laura Ferialla – laura.ferialla@alumbria.it



Responsabile del procedimento: Dirigente ad interim del Servizio Risorse e Sistema Informativo
Dott. Juri Rosi

ALLEGATI:

1. Modello di manifestazione di interesse
2. Informativa privacy